



N. 2684/B SENTI
N. 6695/06 R.G.
N. 33874 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, *in funzione di Giudice del Lavoro*, dando pubblica lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 23 ottobre 2013, ha emesso la seguente

SENTENZA ex art. 281 *sexies* cpc

nella causa iscritta al n. R.G 6695/2006

promossa da

F.c. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Antonio Cicero giusta procura come in atti

-ricorrente-

contro

C. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Santa Monfrini giusta procura come in atti

-resistente-

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 7 novembre 2006 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver prestato attività di agente per la società convenuta dal 1996 al 2004; che, in tale anno, era receduto dal rapporto per giusta causa; che il contratto di agenzia non era stato mai regolarizzato; che, nel 1997, la controparte gli aveva proposto la stipula di un contratto di procacciamento di affari; che, a far data dal 2004, la società resistente non era stata più in grado, per la crisi del settore, di adempiere con regolarità alle forniture di prodotti tanto da divenire poco affidabile in relazione agli ordini, ai prezzi e alle consegne. Concludeva chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle provvigioni sugli affari promossi e non conclusi per fatto imputabile alla

C. nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e di fine rapporto ed al risarcimento dei danni per gli importi indicati in atti.

Si costituiva la società C. che negava essere mai intercorso tra le parti un rapporto di agenzia, adducendo e documentando essere invece sussistito siffatto rapporto -fino alla conclusione avvenuta nel 1995- con le società (da ultimo la F.C. snc) delle quali l'odierno ricorrente era socio e amministratore. Esponeva ancora la società resistente che, a far data dal 1997, il F.C. -quale ditta individuale- aveva espletato attività di procacciamento di affari (come da proposta contrattuale inviategli nel giugno 1997 e documentata in atti); che l'irregolarità nella programmazione delle forniture era dipesa, nel periodo indicato dal ricorrente, da mancanza del prodotto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. In via riconvenzionale chiedeva la restituzione, eventualmente opponendo in compensazione siffatto credito, dell'importo indicato in atti corrisposto -il 16.6.1997- a titolo di anticipo su compensi provvisionali maturandi.

In sede di replica alla riconvenzionale parte resistente contestava il pagamento dell'anticipo sulle provvisionali suddetto ed in ogni caso eccepiva l'intervenuta prescrizione.

All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza a verbale.

Va in primo luogo riconosciuta la possibile operatività del rito lavoro a fronte tanto di un contratto di agenzia quanto di un contratto di procacciamento di affari purchè sussista il carattere prevalentemente personale, oltre che continuativo, dell'attività in favore di un determinato soggetto.

Per la costante esegesi interpretativa, purchè sussista la prevalenza del lavoro personale e non si tratti di attività svolta in forma collettiva, la presenza di una minima organizzazione imprenditoriale in capo all'agente o al procacciatore non esclude la riconducibilità del rapporto all'alveo dell'art. 409 cpc.

Ciò posto in punto di competenza per rito, va osservato che -come da principi generali sull'onere probatorio- sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare l'avvenuta stipula di un contratto di agenzia e la conseguente fondatezza delle richieste in punto di indennità legate alla cessazione del rapporto o all'asserito recesso per giusta causa.

Ai sensi dell'art. 1742 c.c. , peraltro, il contratto deve essere provato per iscritto e, nella specie, nessun documento contrattuale è stato prodotto al riguardo dal ricorrente.

La prova per testi, così come formulata da parte ricorrente, non sarebbe stata comunque idonea a dimostrare la sussistenza di un rapporto di agenzia (che si distingue da quello di procacciamento di affari per la stabilità dell'attività in favore del mandante e per l'obbligatorietà

della stessa) e del resto, in assenza di qualsiasi altro principio di prova, non sussisteva alcun margine per l'uso dei poteri istruttori di cui all'art. 421 cpc.

Sicchè non risulta dimostrato il rapporto di agenzia e vanno disattese tutte le domande fondate su tale riconoscimento.

Del tutto generica e sfornita di prova è rimasta poi la domanda di risarcimento danni parimenti formulata in ricorso.

Venendo alla domanda relativa al pagamento delle provvigioni sugli affari procacciati e non conclusi per fatto imputabile alla sfera di rischio imprenditoriale della C. (nel quale rientra certamente il calo del prodotto naturale, in assenza di qualsiasi attività assertiva e probatoria sulla straordinarietà dell'evento), è incontroverso che, nel 2004, la società resistente non è stata in grado di adempiere con regolarità alle consegne e non è stata affidabile nella gestione degli impegni di fornitura.

La prova testimoniale ha fornito la prova specifica degli affari rimasti non conclusi per fatto addebitabile alla resistente e del relativo importo di fatturato perso (cfr. dichiarazioni concordi di tutti i testi escussi sul punto).

E' d'uopo evidenziale che l'essere -la mancata conclusione degli affari in questione- ascrivibile a fatto della società resistente sottrae rilevanza, ai fini della spettanza delle provvigioni di cui si tratta, alla mancata conclusione degli stessi.

Incontroversa è, infine, la provvigione a percentuale (5%) pattuita tra le parti.

Alla stregua dei conteggi incontestati di cui in atti può dichiararsi spettare a parte ricorrente l'importo di € 7185,20 a titolo di provvigioni per affari promossi e non andati a buon fine per fatto della resistente.

Nessuna prova di pagamento è stata, inoltre, fornita dalla società con riferimento alla fattura n. 139 del 19.1.2004 per vendita andata a buon fine e pari ad € 693,40.

In definitiva spetta al ricorrente, a titolo di provvigioni non pagate, l'importo complessivo di € 7878,86.

Venendo alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, la stessa non può trovare accoglimento atteso che, a fronte della contestazione di parte ricorrente sull'avvenuto pagamento (cfr. 23 della memoria di replica alla riconvenzionale), nessuna prova dell'avvenuto versamento è stata prodotta dalla società. Né costituisce prova sufficiente del pagamento la copia della fattura emessa dal F. C., nella quale l'acconto in questione risulta meramente dovuto dalla società.

In considerazione della parziale soccombenza reciproca le spese possono integralmente compensarsi.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle provvigioni di cui in parte motiva;

per l'effetto condanna la **C. srl**, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di **F.C.** dell'importo di € 7878,60 oltre interessi sulle somme gradatamente rivalutate dal sorgere del credito al soddisfo;


rigetta ogni ulteriore domanda;

compensa le spese.


Così deciso in Catania il 23 ottobre 2013.

Il Giudice del Lavoro


Valentina Maria Scardillo



Stamp: **TRIBUNALE DEL LAVORO**
CATANIA



Stamp: **DEPOSITATO IN CANCELLERIA**
23.10.13



Stamp: **TRIBUNALE DEL LAVORO**
CATANIA